REGIONE PUGLIA

Assessorato alla Qualità del Territorio

(Assetto del Territorio, Paesaggio, Aree Protette e Beni Culturali, Urbanistica, Politiche Abitative)

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE E DI ACCREDITAMENTO COME CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA' DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI

tra

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana

e

Ordini degli Ingegneri delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

Collegi dei Geometri e Geometri Laureati delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Lucera

Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia

Collegi Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

Collegi dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Puglia

Collegi Provinciale Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Provincia di Bari-BAT, Foggia, Lecce-Brindisi e Taranto

PREMESSO CHE

- La Legge regionale 10 giugno 2008, n. 13, "Norme per l'abitare sostenibile", è strumento essenziale per diffondere l'abitare sostenibile nelle città e nei territori della Puglia. Essa, infatti, mira a promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dalla normativa vigente in materia di rendimento energetico nell'edilizia e di efficienza negli usi finali dell'energia.
- L'art. 9 della legge regionale n. 13/2008 disciplina la Certificazione della sostenibilità degli edifici, disponendo al comma 3 che "Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato da un professionista o da una organizzazione, accreditati ai sensi del comma 4, lettera b), estranei alla progettazione e alla direzione lavori".
- La Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione 24 novembre 2009, n. 2272 "Certificazione di Sostenibilità degli edifici ai sensi della legge regionale "Norme per l'abitare sostenibile" (artt. 9 e 10, l.r. 13/2008): Procedure, Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati dl rilascio, Rapporto con la Certificazione Energetica e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con DGR 1471/2009", la quale, più in particolare, prevede:

  "la definizione del Sistema di Procedure per la Certificazione di Sostenibilità degli edifici e di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 13/2008, stabilendo contestualmente il Rapporto fra la Certificazione di Sostenibilità e la Certificazione Energetica, perché quest'ultima sia ricompresa nel Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici, come previsto dall'articolo 9, comma 2, della L.R. n. 13/2008".
- L'Atto si compone di sette paragrafi, ed in particolare al paragrafo 6 "Soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale" definisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, il suo mantenimento e individua le caratteristiche dei soggetti cui è riservata la formazione dei soggetti abilitati.
- In data 13 febbraio 2010 l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, l'ordine degli ingegneri della provincia di Foggia, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, presentavano ricorso presso il Tribunale Amministrativo regionale della Puglia contro la Regione Puglia per l'annullamento della delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 2272 del 24/11/2009 (ricorso numero di registro generale 277 del 2010).

- In data 12 aprile 2010 l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari presentava ricorso per motivi aggiunti al ricorso n.277/2010 per l'annullamento del Regolamento Regionale n. 10 del 10/2/2010.

- In data 11/6/2010 il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia depositava la sentenza n. 2426 con la quale accoglieva il suddetto ricorso annullando così la Deliberazione di Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2272 e il Regolamento Regionale n. 10 del 10/2/2010 nel limite dell'interesse dei ricorrenti.

CONSIDERATO CHE

- le parti, a seguito di incontri sull'argomento, hanno manifestato e confermato l'interesse a pervenire ad un accordo in merito allo sviluppo del sistema di certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale della Regione Puglia, in quanto consapevoli della valenza tecnica e metodologica del Protocollo Itaca nonché dell'importanza del sistema per promuovere l'edilizia sostenibile, per incrementare le capacità professionali dei tecnici, per garantire i livelli di qualità ambientale previsti dal protocollo, nonché per creare nuove opportunità lavorative nel settore edilizio;

tutto ciò premesso e considerato, a tacitazione di ogni lite insorta sulla questione di cui alla premessa, le parti convengono e statuiscono quanto segue:

Art.1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Art.2 – Obiettivi

Le parti si impegnano a perseguire l'obiettivo di sostenere ed incentivare la certificazione di sostenibilità degli edifici, consapevoli della valenza tecnica e metodologica del Protocollo Itaca nonché dell'importanza del sistema per promuovere l'edilizia sostenibile, per incrementare le capacità professionali dei tecnici, per garantire i livelli di qualità ambientale previsti dal protocollo, nonché per creare nuove opportunità lavorative nel settore edilizio.

Art.3 – Impegni delle parti

Ferme restando le singole competenze tecniche ed amministrative di ciascuna parte, si individuano i seguenti impegni di ciascuna.
La **Regione Puglia** si impegna a attuare e regolamentare le seguenti modifiche al sistema di formazione e di accreditamento dei certificatori di sostenibilità ambientale (d'ora in avanti certificatori) degli edifici, iscritti agli albi professionali:

- Il sistema di formazione ai fini dell'accreditamento come certificatore di sostenibilità ambientale degli edifici si compone di :

  a. "corso di formazione qualificante" di 20 ore, diviso in tre moduli;

  b. "corso di formazione di base" di 60 ore, diviso in sei moduli;

  I contenuti dei suddetti corsi sono riportati nell'allegato 1, parte integrante del presente protocollo di intesa.
  L'esame finale obbligatorio sarà unico e riguarderà sia gli argomenti trattati nei moduli del corso di formazione qualificante, sia gli argomenti trattati nel corso di formazione di base, o di entrambi a seconda dell'attività formativa necessaria ai fini dell'accreditamento alla luce degli esiti della valutazione del curriculum;

- Sono soggetti accreditabili come certificatori della sostenibilità degli edifici, i tecnici iscritti ai seguenti Ordini e Collegi professionali, nei limiti delle competenze ad essi attribuite dalle vigenti Leggi ed Ordinamenti:

  - Ordini degli Ingegneri e Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
  - Collegi dei Geometri e Geometri Laureati, Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali, Collegi dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Agrotecnici e Agrotecnici Laureati;
  - Collegi dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati.~~(nel caso di modeste costruzioni civili)~~

  Essi possono operare sia nella loro qualità di dipendenti di enti ed organismi pubblici di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) sia come professionisti liberi od associati.
  I certificati emessi da soggetti non abilitati sono da considerarsi nulli.

- Gli Ordini e i Collegi succitati, tramite una apposita commissione, valutano preliminarmente il curriculum professionale e formativo posseduto da ciascun proprio iscritto candidato all'accreditamento. In base ai criteri di valutazione di cui all'allegato 2, la commissione prende in considerazione:

  a. Il superamento di esami universitari, corsi di dottorato, corsi di formazione e specializzazione, master nelle materie oggetto dei corsi;

  b. esperienze professionali di progettazione di edifici orientate alla sostenibilità ambientale, che abbiano ottenuto la certificazione di sostenibilità con punteggio pari o superiore a due, opportunamente documentate;

  c. esperienze di lavoro presso imprese, enti o società che svolgono attività di progettazione, consulenza o ricerca sui temi dell'edilizia sostenibile;

  d. produzione di ricerche e studi, nonché docenze universitarie e nell'ambito di corsi di formazione, di specializzazione e nell'ambito di master sui temi oggetto dei moduli dei corsi di formazione;

  e. corsi di formazione di base della durata minima di 60 ore, come previsto al comma 1 lettera b) del presente articolo e dagli stessi contenuti di questi ultimi, già effettuati con superamento dell'esame finale con esito positivo.

  Alla luce della suddetta valutazione, gli Ordini e i Collegi stabiliscono quali moduli del corso di base e del corso qualificante il candidato debba seguire per ottenere l'accreditamento quale certificatore di sostenibilità ambientale degli edifici.
  Il candidato viene accreditato direttamente come certificatore senza dover sostenere alcun esame se, in base alla valutazione effettuata dall'Ordine e Collegio professionale di appartenenza sulla base del curriculum, gli vengono riconosciuti titoli tali da non obbligarlo a frequentare alcun modulo formativo.

- gli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei dottori Agronomi e Forestali, i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati, dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati che intendono organizzare corsi per l'accreditamento come certificatori:

  – presentano la relativa comunicazione alla Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio, allegando il programma dettagliato del corso e indicandone il periodo di svolgimento; la Regione si riserva di fare eventuali osservazioni entro il termine di 15 giorni;

- trasmettono i nominativi dei partecipanti che hanno sostenuto e superato l'esame finale all'ufficio regionale competente che provvederà a darne opportuna pubblicità sul sito istituzionale della Regione Puglia;

- devono prevedere nei corsi di formazione per l'accreditamento docenze da parte di soggetti con qualificata e comprovata esperienza in materia;

- devono prevedere l'esame finale, costituito da una prova orale ed una prova tecnico-pratica. La Commissione d'esame sarà composta da tre membri: un docente del corso; un dirigente/funzionario regionale o esperto in materia nominato dalla Regione Puglia; il Presidente dell'Ordine/Collegio organizzatore o suo delegato.
  In alternativa la commissione potrà essere composta da due docenti del corso e il Presidente dell'Ordine/Collegio organizzatore o suo delegato, qualora la Regione non trasmetta il nominativo del proprio rappresentante entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta;

- e' facoltà degli Ordini e dei Collegi professionali istituire corsi per tutti gli iscritti interessati;

- per il mantenimento della qualifica di Certificatore è obbligatorio l'aggiornamento su tematiche concordate con la Regione in relazione alle modifiche apportate al Protocollo ITACA Puglia, per un totale minimo di 8 ore. In tal caso gli Ordini e i Collegi della Puglia provvedono all'aggiornamento dei certificatori secondo le modalità stabilite per i corsi di formazione e trasmettono alla Regione l'elenco aggiornato;

- resta ferma la possibilità di organizzare corsi di formazione da parte di soggetti privati e pubblici, in possesso di appositi requisiti, così come definiti dalla normativa regionale in materia;

- i sottoscrittori del presente protocollo si impegnano a non dare adito a ricorsi contro l'atto deliberativo che verrà approvato dalla Regione Puglia in attuazione del presente protocollo, in sostituzione della delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 2272 del 24/11/2009 oggetto del ricorso presentato presso il Tribunale Amministrativo regionale della Puglia in data 13 febbraio 2010 dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, dall'ordine degli ingegneri della provincia di Foggia, dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto e dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce,

Art. 4 – Efficacia

L'efficacia del presente protocollo di intesa decorre dalla adozione, in conformità a quanto previsto dal protocollo stesso, della DGR relativa alle procedure di accreditamento dei tecnici come certificatori di sostenibilità ambientale degli edifici.

Art.5 – Condizione risolutiva

Il presente accordo dovrà intendersi risolto e dovrà pertanto ritenersi privo di ogni qualsiasi efficacia ed effetto in caso di mancata adozione da parte della Giunta della Regione Puglia, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto, di una deliberazione esecutiva avente ad oggetto la nuova disciplina delle procedure per la certificazione di sostenibilità degli edifici ai sensi dell'art. 10 della L.R. 13/2008, in conformità degli impegni assunti dalle parti all'art.3 del presente protocollo d'intesa, atto deliberativo da intendersi sostitutivo, per le parti concernenti le procedure per l'accreditamento e la certificazione di sostenibilità, di tutte le precedenti deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale delle Puglia regolanti la materia (Deliberazione di Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2272).
Il presente accordo dovrà, altresì, intendersi risolto e dovrà ritenersi pertanto privo di qualsiasi efficacia in caso di mancato rispetto da parte dei sottoscrittori del presente protocollo dell'impegno a non dare adito a ricorsi di cui al precedente art. 3.

Art 6 – Allegati

L'allegato 1 "Contenuti dei corsi di formazione" e l'allegato 2 "Griglia di valutazione" costituiscono parte integrante del presente protocollo di intesa.

Modugno, 26 luglio 2012

Regione Puglia:

Prof.ssa Angela Barbanente
Assessore alla Qualità del Territorio della Regione Puglia

Ordini degli Ingegneri delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

Ing. Angelo Lobefaro (Ordine di Bari)

Ing. Vincenzo Bacco (Ordine di BAT)

Ing. Antonio Colucci (Ordine di Brindisi)

Ing. Gerardo Tibollo (Ordine di Foggia)

Ing. Lorenzo Daniele De Fabrizio (Ordine di Lecce)

Ing. Giovanni Farese (Ordine di Taranto)

Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

Arch. Vincenzo Sinisi (Ordine di Bari)

Arch. Giuseppe d'Angelo (Ordine di BAT)

Arch. Fulgenzio Clavica (Ordine di Brindisi)

Arch. Augusto Umberto Marasco (Ordine di Foggia)

Arch. Massimo Crusi (Ordine di Lecce)

Arch. Pietro Dione (Ordine di Taranto)

Collegi dei Geometri e Geometri Laureati delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Lucera

Geom. Giovanni Bianco (Collegio Bori)

Geom. Gioacchino Capuano (Collegio di BAT)

Geom. Marcello ~~Micocci~~ COCCIOLI (Collegio di Brindisi)

Geom. Leonardo Pietrocola (Collegio di Foggia)

Geom. Eugenio Rizzo (Collegio di Lecce)

Geom. Enzo Ricci (Collegio di Taranto)

Geom. Sandro Vittorio Santoro (Collegio di Lucera)

Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia

Dott. Agr. Oronzo Antonio Milillo

Collegi Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

Dott. Per. Agr. Ettore Zucaro (Collegio di Bari)

Dott. Per. Agr. ~~Antonio Memeo~~ ZUCARO ETTORE DELEGATO (Collegio di BAT)

Dott. Per. Agr. Rocco Cucci (Collegio di Brindisi)

Dott. Per. Agr. ~~Ettore Zucaro~~ (Collegio di Foggia)

Dott. Per. Agr. Roberto Martina (Collegio di Lecce)

Dott. Per. Agr. ~~Ettore Zucaro~~ ZUCARO ETTORE (Collegio di Taranto)

Collegi dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

Per. Ind. Maria Franca Spagnoletti (Collegio di Bari e BAT)

Per. Ind. Cosimo Piliego (Collegio di Brindisi)

Per. Ind. Antonio De Venuto (Collegio di Foggia)

Per. Ind. Antonio Laurenti (Collegio di Lecce)

Per. Ind. Gualtiero Matacchiera (Collegio di Taranto)

Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Puglia

Agr. Elisabetta Dolce

Allegato 1. Contenuti dei corsi di formazione

Tabella 1 - Contenuti corso qualificante

N.modulo	Contenuto modulo	Ore
1.q	Sistemi di valutazione e di certificazione della sostenibilità degli edifici Il Protocollo ITACA Puglia Workshop di applicazione del protocollo ITACA ad un edificio	20

Tabella 2 - Contenuti corso di base

N.modulo	Contenuto modulo	Ore
1.b	Qualità del sito. Analisi dei fattori climatici, ambientali e delle specifiche territoriali e urbanistiche dei siti. Analisi della contaminazione, del livello di urbanizzazione, dell'accessibilità ai servizi dei siti.	6
2.b	Consumo di risorse –Qualità energetica Fondamenti di energetica Prestazioni energetiche degli edifici Trasmittanza termica dell'involucro edilizio Penetrazione diretta della radiazione solare Controllo della radiazione solare Inerzia termica degli edificio Energia e impianti per il riscaldamento e il raffreddamento Energia e impianti elettrici Energia e impianti per la produzione di acqua calda sanitaria Ventilazione naturale negli edifici	18
3.b	Consumo di risorse – Materiali eco-compatibili Uso di materiali eco-compatibili nell'edilizia Uso delle risorse idriche per uso potabile	6
4.b	Carichi ambientali degli edifici Calcolo delle emissioni di CO_2 Gestione delle acque reflue Effetto isola di calore	12

5.b	Qualità ambientale indoor Ventilazione degli edifici Benessere termoigrometrico, visivo ed acustico Inquinamento elettromagnetico Inquinamento da Radon	12
6.b	Qualità del servizio Controllo degli impianti (BACS e TBM) Mantenimento delle prestazioni in fase operativa (documentazione tecnica degli edifici, piani di manutenzione, mantenimento delle prestazioni dell'involucro esterno) Aree comuni degli edifici (supporto all'uso di biciclette, aree attrezzate per la gestione dei rifiuti, aree ricreative, accessibilità) Domotica	6
	Totale	60

Allegato 2. Criteri di valutazione

Per ogni modulo formativo di cui all'allegato 1, la commissione di valutazione, istituita presso ciascun ordine o collegio professionale, valuta il curriculum formativo e professionale di ciascun candidato. Se in possesso di uno dei seguenti requisiti il professionista candidato all'accreditamento viene considerato dalla commissione già in possesso delle competenze specifiche relative a quel particolare modulo e, quindi, esonerato dalla frequenza dello stesso.

a. **Esami universitari, corsi di dottorato, corsi di formazione e specializzazione, master nelle materie oggetto dei moduli**

il superamento di esami universitari, o di dottorato, la frequenza di corsi di formazione, il conseguimento di specializzazioni e master sui temi oggetto dei moduli di cui all'allegato 1 con un numero di ore pari o superiore a quelle previste nei corsi di base e qualificante, consente di non frequentare i moduli corrispondenti.

b. **Esperienze di lavoro presso imprese, enti o società che svolgono attività di progettazione, consulenza o ricerca sui temi dell'edilizia sostenibile**

L'esperienza di lavoro di progettazione, consulenza o ricerca almeno biennale sui temi oggetto dei moduli riportati nell'allegato 1 presso imprese, enti o società, opportunamente documentata, consente di non frequentare il rispettivo modulo;

c. **Esperienze professionali di progettazione di edifici orientate alla sostenibilità ambientale, opportunamente documentate**

L'esperienza di progettazione di almeno tre edifici che abbiano ottenuto il certificato di sostenibilità con un punteggio pari o superiore a 2, o analoga certificazione riconosciuta in altre Regioni, dà diritto all'accreditamento come certificatore di sostenibilità.
I progetti di cui sopra vanno documentati con gli elaborati progettuali (tavole di progetto, relazioni) e la relativa certificazione di sostenibilità. La progettazione di meno di tre edifici potrà essere comunque valutata dai singoli Ordini o Collegi professionali ai fini del riconoscimento di competenze già in possesso del candidato.

d. **Produzione di ricerche e studi, nonché esperienze di docenze universitarie e nell'ambito di corsi di formazione e specializzazione e di master sui temi indicati nella griglia di valutazione**

La commissione di valutazione può riconoscere la competenza del candidato all'accreditamento se in possesso di almeno uno dei requisiti sotto indicati con riferimento a ciascuno dei moduli di cui all'allegato 1:

- Ricerche nazionali e internazionali, svolte anche all'interno di dottorati di ricerca o tesi di laurea;
- Articoli scientifici e tecnici pubblicati, valutati secondo il criterio della qualità e della

rilevanza, anche sulla base del relativo *impact factor.*

- Docenza in corsi universitari;
- Docenza in corsi di formazione e corsi di specializzazione;
- Docenza in master.

Al termine della valutazione, la commissione indica quali moduli formativi il candidato debba seguire. L'esame finale obbligatorio, il cui superamento dà diritto all'accesso agli elenchi dei certificatori, dovrà vertere esclusivamente sui moduli frequentati.

Il candidato viene accreditato direttamente come certificatore senza dover sostenere alcun esame se, in base alla valutazione effettuata dall'Ordine professionale di appartenenza sulla base del curriculum, gli vengono riconosciuti titoli tali da non obbligarlo a frequentare alcun modulo formativo,